

Segretari, per reggenze e supplenze arriva il rimborso spese sui viaggi

Risorse umane/1

In uscita oggi il Quaderno dell'Anci con le istruzioni sul nuovo contratto

Da graduare gli extra legati agli incarichi e gli aumenti di retribuzione di posizione

Arturo Bianco

L'introduzione di una disciplina per il conferimento di incarichi dirigenziali ad interim per i segretari, la graduazione della retribuzione di posizione direttamente da parte del contratto nazionale e l'incremento della retribuzione di risultato per i segretari delle Unioni. Sono queste, a giudizio del quaderno operativo Anci n. 51 su «Le principali novità del contratto nazio-

nale dell'area funzioni locali 2019-2021» le scelte di maggiore rilievo per i segretari comunali e provinciali contenute nel contratto sottoscritto il 16 luglio. Il testo, che sarà pubblicato oggi, è completato dalla modulistica necessaria ad attuare i principali istituti della contrattazione integrativa.

Nell'intesa si è voluto il superamento della contrattazione integrativa. L'Anci ricorda inoltre le disposizioni che disciplinano gli istituti della reggenza e della supplenza. La prima può avere la durata massima di 120 giorni e la seconda di un anno. Inoltre, il trattamento economico è fissato nel 15% di quello in godimento per gli incarichi fino a 60 giorni e nel 25% per quelli di durata superiore. Assume un notevole rilievo l'estensione del rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentabili, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per la prima volta viene prevista la remunerazione degli incarichi dirigenziali assegnati ad interim ai segretari per coprire posti temporanea-

mente privi del titolare: il compenso è lo stesso previsto per i dirigenti, cioè una maggiorazione dal 15% al 30% della retribuzione di posizione prevista da riconoscere, in caso di valutazione positiva, come maggiorazione della retribuzione di risultato. Viene annotato che queste risorse sono a carico del fondo dei dirigenti. Nel conferimento ai segretari di incarichi di responsabilità negli enti privi di dirigenti, si può maggiorare la retribuzione di risultato fino al 15% del trattamento economico.

Il contratto nazionale ridetermina in aumento la misura della retribuzione di posizione minima e fissa la sua misura massima. Le amministrazioni devono determinare i criteri per la graduazione. La sua misura massima può essere aumentata fino al 15% nei Comuni capoluogo, Province e Città metropolitane.

L'indennità di risultato può essere incrementata anche per i segretari che svolgono queste funzioni anche per conto di un'Unione di Comuni, se la

somma degli abitanti è maggiore rispetto a quella degli enti in cui il segretario presta servizio.

I segretari non sono assoggettati a un periodo di prova; il che non impedisce che quelli che vincono concorsi in altre Pa abbiano diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova cui sono sottoposti.

La festa del patrono per i segretari in convenzione è quella del Comune capofila. Viene prevista una sanzione disciplinare per i segretari che non comunicano di essere stati rinviati a giudizio o di essere destinatari di un'azione penale. Viene inoltre evidenziato dall'Anci che è mantenuto il diritto al galleggiamento nel caso in cui la retribuzione di posizione più elevata in godimento da parte di un dirigente o di un'elevata qualificazione sia maggiore di quella attribuita al segretario. Anche le risorse destinate al trattamento economico dei segretari possono essere aumentate dal 2022 fino allo 0,22% del monte salari 2018.